

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, GENOVESE, MURMURA,
BEORCHIA, PALUMBO, RIGGIO e CIMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1983

Integrazione dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158, sul collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia
e il continente

ONOREVOLI SENATORI. — È nota l'importanza che ogni giorno di più assume in campo nazionale e comunitario il collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.

Si tratta di una infrastruttura necessaria per realizzare l'unità territoriale europea evitando il diaframma dello Stretto di Messina, che impedisce lo scorrimento veloce delle merci e delle correnti turistiche, con grave danno dello sviluppo del meridione d'Italia.

A tal fine il Parlamento emanò la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che all'articolo 1 dispone che al collegamento stabile « — opera di prevalente interesse nazionale — si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento ».

Questa legge prima di divenire operante subì per motivi di ordine generale un arresto in merito alla costituzione della società, cessato in data 11 giugno 1981 con l'atto costitutivo rogato per notar Castellini, che dà appunto vita alla società pubblica. Della quale, per legge, oltre l'IRI fanno anche parte l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, le regioni Sicilia e Calabria.

Al fine di agevolare il compito conferito dalla legge n. 1158 del 1971 alla società (oggi, « Stretto di Messina spa »), l'articolo 8, primo comma, della legge stessa prevede che: « Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente legge sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura ».

Tale esenzione non ha potuto però esplicare i suoi effetti essendo la costituzione della società avvenuta, come detto, nel giugno 1981, dopo cioè che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ha abrogato in

modo generale tutte le esenzioni ed agevolazioni, salvo quelle confermate o comunque indicate nei decreti delegati che hanno attuato la riforma tributaria.

Secondo il principio generale di riforma che prescrive, appunto, l'abolizione delle agevolazioni allora esistenti, salvo quelle in cui permanessero le finalità cui sono indirizzate le agevolazioni stesse (che indiscutibilmente permangono vive per la società in questione), la precisa norma del succitato articolo 8 della legge n. 1158 del 1971 — che stabilisce l'esenzione dalle imposte e tasse presenti e future stante l'importanza dell'opera — rende evidente l'opportunità e l'impegno di ordine giuridico e politico della reviviscenza di tale agevolazione nella vigente disposizione.

Tuttavia, senza una chiara precisazione legislativa *ad hoc*, la volontà normativa espressa all'articolo 8 non appare sufficiente a raggiungere la finalità agevolativa che il legislatore si proponeva di realizzare, in quanto la formulazione dello stesso articolo sembra escludere dall'ambito dell'esenzione i redditi comunque percepiti dalla società prima del conseguimento dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi alla cui produzione è diretta l'attività della stessa.

La gravità di tale conseguenza appare evidente particolarmente durante la fase di studio e progettazione del manufatto, quando ai finanziamenti non corrisponderanno subito le spese, costringendo la società a pagare le imposte nei periodi in cui vengono versati i contributi finanziari subendo, viceversa, delle perdite nei periodi durante

i quali vengono sostenute le spese di costruzione.

Ne consegue che i redditi ed i proventi di qualsiasi specie conseguiti dalla società, dalla data di costituzione e fino alla data di entrata in funzione dell'opera — come, ad esempio, gli interessi attivi dei depositi bancari, i contributi della CEE, dello Stato o di altri enti pubblici e privati — dovrebbero essere assimilati a tutti gli effetti ai contributi in conto capitale di cui alla lettera a) dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mancato riconoscimento alla società concessionaria di considerare detti redditi in conto capitale per il periodo citato e conseguiti esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale, sarebbe un controsenso anche con quanto disposto dalla legge istituzionale n. 1158 del 1971 visto che: l'intero pacchetto azionario è posseduto da enti pubblici (art. 1); lo Stato interverrà con un contributo nella misura necessaria al compimento dell'opera e con un contributo integrativo finale per assicurare l'equilibrio economico della gestione (art. 4); le opere costruite passeranno in proprietà dello Stato e gli utili eccedenti gli accantonamenti e la remunerazione del capitale previsti saranno devoluti al Tesoro dello Stato (artt. 6 e 7).

Nasce di conseguenza che l'articolo 8 della legge n. 1158 del 1971 merita di essere riconfermato ed integrato con l'esclusione dell'abrogazione dell'esenzione tributaria.

Per tali motivi si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

All'articolo 8 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:

« I redditi ed i proventi di qualsiasi specie conseguiti dalla società cui sono affidati lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio del collegamento stabile tra la Sicilia ed il continente, dalla data della sua costituzione e fino alla data di entrata in funzione dell'opera, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».